

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 9 giugno 2008

TRASMISSIONE VIA FAX

Oggetto: responsabilità solidale dell'appaltatore.

Gentile cliente,

riteniamo opportuno informarVi delle novità normative, introdotte dall'articolo 2, comma 8, del decreto legge 03/06/2008 n. 97, relative alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 8 dell'articolo 3, di tale decreto, prevede che «i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008 n. 74, sono abrogati». Sono quindi eliminati gli adempimenti formali relativi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i versamenti fiscali e previdenziali connessi ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 74/2008, con decorrenza 15 giugno 2008, stabiliva l'obbligo del subappaltatore di esibire all'appaltatore la documentazione attestante l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il rilascio di tale documentazione da parte del subappaltatore, e il conseguente controllo da parte dell'appaltatore, consentiva a quest'ultimo di essere esonerato dalla responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi.

L'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi dal 29 al 34 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 74/2008, che determina il venir meno dei summenzionati obblighi formali a carico del subappaltatore, non esime l'appaltatore dalla responsabilità, in solido con il subappaltatore, per le ritenute fiscali e i contributi. **In conseguenza di ciò, pur in assenza di un obbligo giuridico a carico del subappaltatore in ordine all'esibizione della predetta documentazione, appare evidente come la richiesta dell'appaltatore di verificare tale documentazione sia legittima e assolutamente opportuna, visto il perdurare in capo a quest'ultimo della responsabilità solidale** (comma 28). Ne discende che il subappaltatore, per correttezza, dinanzi ad una tale richiesta di esibizione documentale, si renderà disponibile, nei confronti dell'appaltatore, a dimostrare l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi riguardanti i lavoratori impegnati nel subappalto.

In conseguenza dell'abrogazione delle anzidette disposizioni, il committente non è più assoggettabile a sanzioni amministrative (da euro 5.000,00 a euro 200.000,00) qualora provveda al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza verificare la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi.

Resta in vigore il d.lgs 276/2003 che prevede, nell'ambito degli appalti privati di servizi, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per il pagamento delle retribuzioni e dei

contributi previdenziali. I committenti pubblici, invece, non hanno più alcuna responsabilità in solido con gli appaltatori.

Prima dell'abrogazione intervenuta con il decreto legge 97/2008, l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali doveva essere documentato dall'impresa subappaltatrice mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione attestante l'effettuazione dei versamenti e dalle copie del modello F24 corredate dalle ricevute attestanti l'addebito, o, in alternativa, da un'asseverazione del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale. Per ciò che concerne la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, l'impresa subappaltatrice doveva rilasciare all'impresa appaltatrice un prospetto analitico contenente: il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di tali lavoratori, l'indicazione dell'aliquota contributiva. In alternativa, tale attestazione poteva essere rilasciata mediante un'asseverazione del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale. Inoltre, il subappaltatore doveva consegnare all'appaltatore il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la cui validità temporale è mensile nel caso di appalti pubblici ed ai fini dell'erogazione di benefici, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale.

Sperando di aver fatto chiarezza sull'argomento e restando a Vs. disposizione per ogni eventuale approfondimento, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti